

La domanda di addebito può essere proposta nella memoria integrativa

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 18 marzo 2015 (Pres. Canali, rel. Muscio)

Separazione – Domanda di Addebito – Termine ultimo per la proposizione – Memoria integrativa – Sussiste

La domanda di addebito soggiace a tutte le preclusioni processuali in punto di allegazioni fattuali e di deduzioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, preclusioni che è compito del Giudice far rispettare essendo previste non solo a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ma anche a garanzia dell'interesse pubblico alla ragionevole durata e al regolare svolgimento del processo. L'unica peculiarità propria del giudizio di separazione derivante dalla particolare struttura del giudizio stesso, che prende le mosse con il ricorso ex art. 706 e la fase presidenziale cui segue la fase di cognizione vera e propria, è che il momento preclusivo ultimo per parte attrice per proporre la domanda di addebito e per esporre i fatti posti a fondamento della stessa è rappresentato dalla memoria integrativa che deve avere, ex art. 709 comma 3 c.p.c, il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 n. 2), 3), 4), 5) e 6). Ciò a dire che se nel ricorso introduttivo la parte che già formula la domanda di addebito può esporre i fatti posti a suo fondamento in modo anche generico, nella memoria integrativa le circostanze fattuali a sostegno della domanda devono essere allegare in modo puntuale e specifico. La parte deve cioè indicare condotte specifiche e puntuali che valgano ad integrare la violazione dei doveri matrimoniali e collocarle anche in modo preciso sotto il profilo del contesto temporale, atteso che tale ultimo aspetto è fondamentale ai fini della valutazione della sussistenza e quindi della prova di un elemento costitutivo stesso della domanda di addebito che è il nesso di causalità tra la condotta violativa dell'obbligo e la crisi coniugale.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 29.7.2013, U chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito UU, sposato a ... il ..1993, di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia ancora minore X, nata il ..1998 con collocamento prevalente presso di sé regolamentando il diritto di visita paterno, di assegnare alla stessa la casa coniugale, sita in ..., di sua esclusiva proprietà, ove convive anche il figlio ..., nata il ..1994, maggiorenne ma non economicamente indipendente, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al

mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 200, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

All'udienza presidenziale del 14.1.2014 il resistente, benché ritualmente citato, avendo ritirato personalmente la notifica eseguita a mezzo posta in data 20.9.2013, non si costituiva né compariva personalmente.

Il Presidente, essendo impossibile effettuare il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che meglio illustrava la situazione personale e familiare e con provvedimento a verbale così provvedeva:

“1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;

2. Affida la figlia minore .., nata il ..1998, in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre attese le indicazioni confermate in udienza dalla ricorrente circa comunque l'idoneità genitoriale del padre e quanto al collocamento considerato che si tratta di una ragazza già adolescente e che quindi il rapporto con la madre è sicuramente privilegiato oltre alla assenza di istanze da parte del resistente non comparso

3. Il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente .. attesa l'età della ragazza con accordi diretti tra la figlia e il padre e previa comunicazione alla madre

4. Assegna la casa coniugale, sita in .. via .., di proprietà esclusiva della signora U, con quanto l'arreda alla signora U in quanto genitore prevalente collocatario della figlia minore e convivente con il figlio maggiorenne e non ancora economicamente indipendente, disponendo che il signor UU lasci la casa coniugale entro il termine di 45 giorni dalla notifica del provvedimento con autorizzazione a prelevare i propri effetti personali

5. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2014, mediante versamento alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 200, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione gennaio 2015, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese scolastiche (libri di testo, tasse di iscrizione, gite scolastiche e materiale di cancelleria di inizio anno), e delle spese sportive (un corso per ciascun figlio), spese da concordare e da documentare”.

Nominava sè stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 10.7.2014.

Con la memoria integrativa parte attrice reiterava le proprie allegazioni e le proprie domande.

Ritualmente notificato al convenuto a mezzo posta per compiuta giacenza copia del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione trattazione, all'udienza del 10.7.2014,

attesa la sua mancata costituzione, ne veniva dichiarata la contumacia e, data la richiesta di parte attrice, veniva concesso il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.

Con ordinanza riservata del 25/26.9.2014 il Giudice Istruttore sulle istanze istruttorie di parte attrice così provvedeva:

“letta la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c depositata da parte attrice nel termine;

ritenuto che le produzioni documentali di parte attrice sono ammissibili, salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito;

ritenuto che non sia ammissibile la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 23.9.2014, perchè vertente su circostanze tardivamente introdotte (capitoli da 1 a 16) e su circostanze irrilevanti (capitoli 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 17);

ritenuto che la richiesta di indagine tributaria avanzata da parte attrice non sia ammissibile perché superflua e in ogni caso generica ed esplorativa;

PQM

- ammette tutte le produzioni documentali di parte attrice

- non ammette la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 23.9.2014;

- non ammette la richiesta di indagine tributaria avanzata da parte attrice nella sopra indicata memoria;

- fissa l'udienza del 14.1.2015 ore 9.00 per la precisazione delle conclusioni.”

Adempiuto tale onere all'udienza del 14.1.2015 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando ai sensi dell'art. 190 c.p.c termine di giorni 40 per il deposito della comparsa conclusionale, tempestivamente presentata dalla parte.

In data 27.2.2015 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.

La natura delle allegazioni mosse dall'attrice e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente, pienamente a conoscenza del giudizio, attesa la notifica a mani proprie del ricorso introduttivo, sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di addebito avanzata da parte attrice, non essendo state allegare specifiche condotte di violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio causalmente determinanti la crisi coniugale e di conseguenza non essendo stata fornita prova delle stesse.

E' doverosa una premessa in punto di diritto.

La domanda di addebito soggiace a tutte le preclusioni processuali in punto di allegazioni fattuali e di deduzioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, preclusioni che è compito del Giudice far rispettare essendo previste non solo a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ma anche a garanzia dell'interesse pubblico alla ragionevole durata e al regolare svolgimento del processo (Cass Sez. Unite 27.12.2010, n. 26128; Cass. Sezioni Unite 11.5.2006 n. 10831; Cass. Sez I 27.5.2005 n. 11318; Cass. Sez. L 5.7.2007 n. 15147).

L'unica peculiarità propria del giudizio di separazione derivante dalla particolare struttura del giudizio stesso, che prende le mosse con il ricorso ex art. 706 e la fase presidenziale cui segue la fase di cognizione vera e propria, è che il momento preclusivo ultimo per parte attrice per proporre la domanda di addebito e per esporre i fatti posti a fondamento della stessa è rappresentato dalla memoria integrativa che deve avere, ex art. 709 comma 3 c.p.c, il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 n. 2), 3), 4), 5) e 6).

Ciò a dire che se nel ricorso introduttivo la parte che già formula la domanda di addebito può esporre i fatti posti a suo fondamento in modo anche generico, nella memoria integrativa le circostanze fattuali a sostegno della domanda devono essere allegare in modo puntuale e specifico.

La parte deve cioè indicare condotte specifiche e puntuali che valgano ad integrare la violazione dei doveri matrimoniali e collocarle anche in modo preciso sotto il profilo del contesto temporale, atteso che tale ultimo aspetto è fondamentale ai fini della valutazione della sussistenza e quindi della prova di un elemento costitutivo stesso della domanda di addebito che è il nesso di causalità tra la condotta violativa dell'obbligo e la crisi coniugale.

Nel caso di specie ritiene il Collegio che le allegazioni dell'attrice siano del tutto generiche non solo nel ricorso introduttivo, ma soprattutto anche nella memoria integrativa in cui sono illustrate ragioni generali che possono costituire motivo di addebito, ma nessuna specifica condotta viene indicata anche e soprattutto sotto il profilo temporale (confr. pag. da 3 a 7 della memoria integrativa).

Ne deriva, quindi, che non possono che condividersi le ragioni che il Giudice Istruttore ha posto a fondamento dell'ordinanza istruttoria con cui ha ritenuto inammissibili le prove orali dedotte da parte attrice con la

memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c in relazione alla domanda di addebito (capitoli da 1 a 16) in quanto relative a circostanze tardivamente introdotte.

Né può in alcun modo condividersi la prospettazione della difesa attorea illustrata nella comparsa conclusionale ove si legge *“trattasi non dell'introduzione di fatti nuovi ma di una specifica delle circostanze che determinerebbero la fondatezza della domanda”*. La memoria istruttoria è deputata non certo a specificare i fatti, ma unicamente ad articolare le prove su fatti che, come già sopra ampiamente detto, devono essere specificati nelle condotte materiali e temporali al massimo con la memoria integrativa.

A giudizio del Tribunale, in mancanza di condotte specifiche di cui possa essere apprezzata la rilevanza causale rispetto alla crisi coniugale e in difetto di prova delle stesse, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito svolta da parte attrice.

Passando all'esame delle domande accessorie, ritiene il Collegio che debbano essere confermate integralmente le statuizioni presidenziali in punto di responsabilità genitoriale, assegnazione della casa coniugale e contributo paterno al mantenimento dei figli, non essendo state allegare e provate dalla stessa parte attrice circostanze e fatti nuovi suscettibili di una nuova valutazione da parte del Tribunale ed avendo del resto la stessa attrice concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali.

Deve, quindi, confermarsi l'affidamento condiviso di .. con collocamento prevalente presso la madre e con la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo accordi diretti tra li padre e la ragazza ormai prossima alla maggiore età.

Deve, altresì, essere confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in .. via, di proprietà esclusiva della signora U, alla signora stessa in quanto genitore collocatario prevalente della figlia minore e convivente con il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente.

Deve, infine, confermarsi la misura del contributo paterno per il mantenimento dei figli, avendone la stessa attrice chiesto la conferma e trattandosi, avviso del Tribunale, di una misura adeguata alle esigenze di vita dei due figli in relazione alla loro età e alla capacità reddituale delle parti come documentata in atti.

Dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla stessa parte attrice risulta, infatti, per la signora U un reddito netto medio mensile di € 1.148 per l'anno di imposta 2012 (reddito complessivo € 15.194, imposta netta € 1.096, addizionali € 317) e per il signor UU un reddito netto medio mensile di € 976 per l'anno di imposta 2012 (reddito complessivo € 14.421, ritenute irpef € 2.496, addizionali € 211).

Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status e considerate l'adesione della parte alle statuizioni

presidenziali provvisorie quanto alle domande accessorie e la contumacia del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi ..
2. affida la figlia minore ..., nata il ..1998, in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé .. liberamente secondo accordi diretti tra la figlia e il padre e previa comunicazione alla madre;
4. assegna la casa coniugale, sita in .. via .., di proprietà esclusiva di U, alla stessa in quanto genitore prevalente collocatario della figlia minore e convivente con il figlio ,, nato il ,,1994, maggiorenne e non ancora economicamente indipendente;
5. pone a carico di U, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2014, l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione gennaio 2015, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese scolastiche (libri di testo, tasse di iscrizione, gite scolastiche e materiale di cancelleria di inizio anno) e delle spese sportive (un corso per ciascun figlio), spese da concordare salva l'urgenza per quelle mediche e da documentare;
6. nulla sulle spese di lite;
7. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);
8. manda al Cancelliere perché trasmetta, al passaggio in giudicato del capo 1), copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di .. perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Così deciso, in Milano il 18 marzo 2015

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott. Olindo Canali